



COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N° 43 DEL 08/06/2019 – PROT. N. 8230 DEL 08/06/2019

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2019.

IL SINDACO

(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225)

CONSIDERATO

1. Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
2. Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO

3. Che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTI

- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle leggi regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- gli art. 449 e 650 C.P.;
- l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: "...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c.1 del sopracitato D.lgs 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;
- il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 484 del 29/05/2008;
- l'art.14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L.116/2014 che testualmente recita: *Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.»
- il D.Lgs n. 267/2000;

- A) I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 15 Giugno 2019, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
- B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del 30 maggio 2019, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt5,00;
- C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
- D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al **Corpo Forestale della Regione Siciliana** o tramite il **115 ai Vigili del fuoco**;
- E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
- F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale di Palermo, Enel, Telecom, Consorzio di bonifica), entro il **15 giugno 2019**, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
- G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al **30/10/2019**;
- H) Fino al **30 ottobre 2019**, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
 - abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
 - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
 - all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
- I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo di incendi.
- J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di maggio di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;
 - il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);

AVVERTE

Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00,

1. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
2. Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- inserita nel sito internet del Comune;
- affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
- notificata al Responsabile della ed alla locale stazione dei Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;
- notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico degli inadempienti;
- Trasmessa, anche a mezzo pec, All'ANAS – Direzione Regionale Sicilia, al Libero Consorzio di Bonifica Comunale di Palermo – ex Provincia Regionale di Palermo, All'Enel, Alla Telecom, al Consorzio di Bonifica PA 2;
- Trasmessa a mezzo pec alla Prefettura di Palermo

Dalla residenza municipale, 08-06-2019

IL SINDACO
Vincenzo Geluso

IL VICE SINDACO
Dott. Claudio Russo